



Ai Dirigenti Scolastici

Alle RSU e al personale ATA

**Oggetto: Anche il personale Ata con disabilità e con "mansioni ridotte" ha diritto a prestare lavoro straordinario.**

Gent.issimi

1. A tutto il personale amministrativo-tecnico ausiliario, per le chiusure prefestive (art. 5 dell'OM n. 600 del 24.08.2018), deliberate dal C.d.I, dopo giusta votazione anche del personale ATA, deve essere accantonato un numero di **ore** di ex-straordinario **pari al numero di ore da recuperare** per ogni singolo lavoratore (**compresi i lavoratori con mansionario ridotto**) oltre a quello da prevedere come attività non programmabili. Inoltre a tale personale **deve essere garantita la possibilità** di riscattare le giornate non lavorate.
2. Il personale ATA con mansioni ridotte (spesso dovute a disabilità) ha diritto allo straordinario, anche se è **importante ricordare** che non è un diritto intrinseco di tutti ma **piuttosto una possibilità**. La legge e le sentenze riconoscono il diritto a svolgere lavoro straordinario anche a personale con **mansioni ridotte**, e **un'amministrazione** che lo **impedisce, commette una discriminazione**.
3. Dopo giusta delibera e approvazione del personale ATA, l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di indicare **le modalità di recupero delle ore non effettuate** in quanto a tutti i lavoratori (sempre **relativo alle mansioni adibite**), deve essere data **l'opportunità di recuperare** tali ore, mediante articolazioni diverse del proprio orario **o ore eccedenti**, garantendo loro la possibilità di giustificare queste ore non lavorate.
4. **Non può (assolutamente)** essere imposto il recupero mediante **compensazione con le ferie**. Le ferie **"forzate"** nei giorni di chiusura prefestiva **sono illegittime**.
5. **Non esiste normativa** che vietи l'attribuzione di ore in straordinario alle persone con **riduzione dell'attività lavorativa**.
6. **Non esiste** nemmeno una normativa che **mette in coda** (per quanto riguarda l'assegnazione di straordinario) **i lavoratori col mansionario ridotto** rispetto agli altri.

7. La possibilità di **svolgere l'attività straordinaria** viene valutata caso per caso, tenendo conto delle **mansioni ridotte** e delle specifiche **capacità del singolo dipendente**.
8. Le **mansioni** e le **eventuali attività aggiuntive** che comportano un **compenso extra** vengono definite attraverso la contrattazione d'istituto, a cui si fa riferimento per le specificità di ogni istituzione scolastica.

Infine

Il **Tribunale di Modena** con una ordinanza nella causa di I° grado iscritta al **N. 703/2022 R.G del 29/02/2024**, ha **condannato il Ministero dell'Istruzione per aver discriminato una collaboratrice scolastica** e beneficiaria della legge n. 104/1992, alla quale era stato impedito da un I.I.S della provincia di Modena, lo svolgimento di lavoro **straordinario** in aggiunta al normale orario di lavoro, "a recupero" delle giornate pre-festive di chiusura della scuola. Inoltre il giudice nella sentenza aveva precisato che "La prestazione lavorativa straordinaria a recupero è prassi consolidata nelle suole modenese e prevista espressamente dalla contrattazione di istituto, al fine di evitare ai lavoratori e alle lavoratrici interessate di dover fruire di giorni di ferie nelle giornate non lavorate, durante la chiusura della scuola per ponti o alla vigilia di festività" quindi imposto all'Amministrazione di adottare tutti gli "accomodamenti ragionevoli" previsti dalla normativa italiana ed europea per garantire alla lavoratrice disabile la parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti dell'istituto scolastico.

Modena 16/10/2025.

Per la Politeia Scuola  
prof. Lioumis Lioumis

